



## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

### Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO  
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 1 Personale della navigazione marittima ed interna

A VEDASI ELENCO ALLEGATO

Classificazione: 06.03

Collegato al protocollo: 6746, 6791, 7116,

**OGGETTO:** **PR STW 01 PAR NORMATIVA NAZIONALE** – Procedura di consultazione pubblica sulle bozze di revisione del decreto ministeriale 25 luglio 2016, del decreto direttoriale 22 novembre 2016 e sulla bozza per l'istituzione del percorso formativo per l'allievo ufficiale elettrotecnico e per l'allievo ufficiale di macchina ed elettrotecnico.

Si fa seguito alla nota n 4455 del 3 marzo 2025 con la quale la scrivente ha avviato la procedura di consultazione pubblica sulla normativa di settore relativa ai requisiti per il rilascio delle certificazioni di coperta e di macchina ai sensi della Convenzione STCW '78, come emendata, ai programmi di esame e sulla bozza di istituzione del percorso formativo per allievo ufficiale elettrotecnico e per l'allievo ufficiale di macchina ed elettrotecnico, e riferimento alle osservazioni pervenute.

Nel merito si fa presente quanto segue.

1. **Bozza Decreto Direttoriale requisiti per il rilascio delle certificazioni di competenza (CoC) e di addestramento (CoP) – ex DM 25 luglio 2016.**

#### Articolo 2 Definizioni

Accolta la proposta di sostituire la parola “persona” con lavoratore marittimo.

#### Articolo 3

- a) omessa indicazione del Comandante su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT;
  - b) omessa indicazione dell'ufficiale su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri;
  - c) inserimento del Direttore di macchina tra 750 e 3000 KW costiero internazionale (fino a 20 miglia dalla costa) non contemplato dalla Convenzione STCW.
- a) La Regola II/2 prevede che per accedere alla figura di Comandante indipendentemente dalla stazza della nave occorre essere in possesso del certificato di ufficiale di coperta che abbia effettuato:
- l'addestramento di cui alla Sezione A-II/2 del Codice STCW (corso direttivo),
  - l'addestramento previsto per la carriera direttiva;
  - 36 mesi di navigazione in qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione, il periodo è ridotto a 24 mesi di navigazione se 12 mesi sono stati effettuati in qualità di Primo ufficiale.

---

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)





## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

### Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO  
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 1 Personale della navigazione marittima ed interna

Ai fini della semplificazione amministrativa, considerato che l'esame per accedere alle due figure di Primo ufficiale è quello richiesto dalla Sezione A-II/2 del Codice STCW, come attualmente richiesto dagli articoli 6 e 7 del DM 25 luglio 2016, si è ritenuto opportuno unificare le due certificazioni nel Comandante su navi pari o superiori a 500 GT senza limiti nella destinazione della nave.

La nuova figura di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale compreso tra 750 e 3000 KW che effettuano viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa è stata istituita su richiesta di molte associazioni che operano a livello nazionale. La Convenzione STCW prevede che per i viaggi costieri, possano essere previsti addestramenti ridotti, come disposto dal punto 8 della Regola III/2, inoltre per la determinazione dei requisiti sono state richieste delucidazioni direttamente all'EMSA.

- b) Si è ritenuta opportuna l'eliminazione dell'Ufficiale di coperta su navi di stazza fino a 500 GT che compiono viaggi costieri in quanto, come è noto, le tabelle di armamento di tali navi non prevedono che nella composizione dell'equipaggio sia necessaria la figura dell'Ufficiale costiero. Infatti, l'articolo 24 del D.M. 25 luglio 2016 dispone che per la figura di Comandante fino a 500 GT che effettuano viaggi costieri il candidato maturi una navigazione in servizio di coperta.

In sede Audit EMSA, del 4-14 ottobre 2022, tale disposizione è stata oggetto di non conformità, perché la Convenzione STCW 78 prevede che per accedere alla certificazione di Comandante, il marittimo deve aver maturato la navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione.

Anche in questo caso, per semplificare la normativa e per sanare la non conformità rilevata in sede EMSA, si è ritenuto necessario che l'Ufficiale di coperta ricopra il ruolo operativo e possa accedere alla certificazione di Comandante.

In relazione a quanto sopra esposto non viene accolto il ripristino della certificazione di Ufficiale viaggi costieri.

- c) La proposta di prevedere una conversione ai marittimi in possesso di un certificato di Ufficiale di coperta su navi di stazza fino a 500 GT che effettuano viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa, è stata accolta e inserita nel testo finale del provvedimento.

La richiesta di specificare che nei contratti di arruolamento potranno essere indicate le qualifiche del CCNL di settore sarà inserita nella Circolare delle linee guida che sarà emanata dopo l'approvazione del provvedimento in argomento.

#### Articolo 4 – Allievo ufficiale di coperta

La proposta di aggiungere il requisito dell'articolo 238 del codice della navigazione e dell'idoneità fisica non è accolta in quanto insita nel requisito riportato nella lettera a) dello stesso articolo: *essere iscritto nelle matricole della gente di mare.*

---

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)





## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

### *Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO  
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 1 Personale della navigazione marittima ed interna

Inoltre, il requisito viene accertato dalla Capitaneria di porto di iscrizione al momento dell'ammissione agli esami, mentre per la figura di Comandante il requisito *de quo* viene accertato al momento del rinnovo della certificazione, come disposto dal DD 5 febbraio 2025, n. 16.

Tale considerazione vale per tutte le figure per le quali tale proposta è stata fatta.

### **Articolo 5 –Ufficiale di coperta**

La proposta di eliminare dai requisiti la figura di allievo ufficiale di coperta non è accolta per le seguenti motivazioni.

È corretta l'affermazione che nella Convenzione STCW non è prevista la figura di allievo ufficiale, però la stessa Convenzione dispone che la navigazione necessaria per accedere alla certificazione di Ufficiale di coperta venga maturata dal candidato attraverso la compilazione di un Libretto di addestramento per Allievi di coperta (*Training Record Book for cadet*), come disposto dalla Regola II/1. Poi la stessa Regola II/1 dispone che l'addestramento con il TRB può essere sostituito da trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta, senza definire il ruolo.

L'articolo 4 del DM 25 luglio 2016 prevede che per accedere alla figura di ufficiale occorre acquisire la qualifica di allievo ufficiale di coperta; infatti, i requisiti attuali per accedere alla certificazione sono i seguenti: "Coloro in possesso del diploma tecnico rilasciato da un Istituto Trasporti e Logistica settore di coperta "Conduzione del mezzo" sono Allievi ufficiali di coperta. Questo requisito può essere sostituito da coloro che sono in possesso di un diploma "generico" integrato con il percorso per Allievo ufficiale di coperta, che vengono quindi iscritti come Allievo ufficiale di coperta.

In relazione a quanto sopra esposto, secondo la normativa vigente, per essere ammesso all'esame di Ufficiale di coperta si deve necessariamente essere un Allievo ufficiale di coperta, indipendentemente dalla navigazione maturata.

Il periodo di guardia in navigazione è una disposizione già inserita nella lettera d) dell'articolo 4 del DM 25 luglio 2016, perchè è previsto dalla Regola II/1 della Convenzione STCW. La proposta di eliminare tale periodo, pertanto, non è accolta.

La proposta di modifica sul libretto di addestramento non è accolta; sono stati elaborati i nuovi libretti che saranno pubblicati con le nuove disposizioni normative in corso di approvazione.

Il possesso dell'attestato del corso RADAR ARPA è stato accolto ed inserito nel testo finale del provvedimento in corso di approvazione.

### **Articolo 6 – Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT**

Nel punto b) dell'articolo viene specificato che la navigazione deve essere fatta su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW '78, come emendata, come disposto dalla Regola II/2.

La Convenzione non prevede una stazza specifica per accedere alla certificazione in argomento, e, pertanto, si è ritenuto opportuno non aggravare il marittimo.

Nelle limitazioni è stata aggiunta quella relativa al corso ECDIS inserita nel testo del provvedimento finale.

---

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)





## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

### *Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO  
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 1 Personale della navigazione marittima ed interna

#### **Articolo 7 – Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT - non viene specificata la navigazione per il conseguimento della certificazione**

Per il Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT la Regola II/2 non prevede alcuna navigazione per accedere a questa certificazione.

Per la finalità di semplificazione amministrativa e per venire incontro alle esigenze dei marittimi si è ritenuto opportuno aderire il più possibile alle disposizioni della Convenzione STCW '78 come emendata. Nelle limitazioni è stata aggiunta quella relativa al corso ECDIS.

#### **Articolo 8 – Comandante su navi di stazza pari o superiori a 500 GT**

La Regola II/2 prevede che per accedere alla figura di Comandante indipendentemente dalla stazza della nave occorra essere in possesso del certificato di ufficiale di coperta che abbia effettuato:

- l'addestramento di cui alla Sezione A-II/2 del Codice STCW (corso direttivo),
- l'addestramento STCW previsto per la carriera direttiva Leadership manageriale, medical care, Brigde team work Radar Arpa – Ricerca e salvataggio;
- 36 mesi di navigazione in qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione, il periodo è ridotto a 24 mesi di navigazione se 12 mesi sono stati effettuati in qualità di Primo ufficiale;

Stesse condizioni vengono richieste per il Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT.

La differenza, prevista dalla Convenzione sulle due certificazioni, è definita dall'esame richiesto per la certificazione di Primo ufficiale.

Per il Primo ufficiale di coperta senza limiti, l'esame verte su tutte le competenze della Sezione A-II/2 del Codice STCW; mentre per il Primo ufficiale di coperta fino a 3000 GT, l'esame verte sulle competenze richieste nella colonna 2 della Sezione A-II/2 del Codice STCW.

Per la finalità di semplificazione amministrativa, tenuto conto del fatto che l'esame è identico per le due figure di Primo ufficiale, si è ritenuto opportuno l'istituzione di una sola figura di Comandante su navi pari o superiori a 500 GT senza limiti nella destinazione della nave.

#### **Articolo 9 – Comandante su navi di stazza fino a 500 GT che effettuano viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa - esame A-II/3**

L'esame A-II/3 relativo all'acquisizione del certificato a livello operativo di Ufficiale di coperta su navi fino a 500 GT che effettuano viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa non è un esame a livello direttivo.

Si è ritenuto opportuna l'eliminazione dell'Ufficiale di coperta su navi di stazza fino a 500 GT che compiono viaggi costieri in quanto, come è noto, le tabelle di armamento di tali navi non prevedono che nella composizione dell'equipaggio sia necessaria la figura dell'Ufficiale costiero.

Sulla motivazione dell'eliminazione si veda quanto già indicato nell'articolo 3.

Accolta la proposta di prevedere le limitazioni nella certificazione.



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

### *Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO  
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 1 Personale della navigazione marittima ed interna

La proposta di aprire l'accesso anche a coloro in possesso di un titolo professionale e non di una certificazione STCW non può essere accolta, in quanto la formazione dei titoli professionali non è conforme alle disposizioni previste dalla Convenzione STCW 78 come emendata.

### **Articolo 10 e 11 Comune di coperta e Marittimo abilitato di coperta**

Tolta la stazza della nave dai requisiti per accedere ad entrambe le certificazioni; inoltre per il Comune è stata eliminato il requisito relativo all'età come alcune associazioni avevano proposto per la macchina. Le proposte sopra riportate sono già state inserite nel testo del provvedimento finale in corso di approvazione.

### **14 – Allievo Ufficiale di macchina ed elettrotecnico – nuova istituzione**

L'istituzione della nuova figura di macchina deriva da una valutazione svolta alla luce della cronica carenza di marittimi soprattutto nel settore della macchina. Pertanto, si è deciso di procedere a una semplificazione delle figure del settore di macchina e affinché fossero più spendibili e fornissero al diretto interessato un'ampia area di opportunità lavorative oggi precluse all'Ufficiale elettrotecnico; la Regola III/6 non prevede una carriera direttiva.

### **Articolo 15 – Ufficiale di macchina – addestramento in officina e servizio di guardia.**

Il periodo di guardia in navigazione è una disposizione già inserita nella lettera d) dell'articolo 13 del DM 25 luglio 2016, perchè è previsto dalla Regola III/1 della Convenzione STCW. La proposta di eliminare tale periodo, pertanto non è accolta.

Tolta dai requisiti richiesti la potenza propulsiva del motore. La proposta è già stata inserita nel testo del provvedimento finale in corso di approvazione.

Per le stesse motivazioni riportate nell'articolo relativo all'Ufficiale di coperta non è accolta la richiesta di far accedere alla certificazione coloro in possesso del titolo professionale di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW.

Per quanto riguarda l'addestramento in officina si fa presente che l'inserimento è derivato oltre che dalle disposizioni della Regola III/1 dalla non conformità rilevata in sede Audit dell'EMSA nel 2022.

Nella Regola III/1 non viene specificata la durata del periodo di addestramento; da indagini effettuate, risulta che in ambito nazionale officine nautiche sono presenti in molti porti nazionali, pertanto, la scrivente sta studiando un percorso formativo breve per integrare la navigazione come richiesto nella non conformità rilevata.

Non viene accolta la proposta di modifica sul libretto di addestramento in quanto, come è noto, sono stati elaborati i nuovi libretti che saranno pubblicati una volta approvata la nuova normativa.

---

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)





## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

### *Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO  
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 1 Personale della navigazione marittima ed interna

#### **Articolo 16 – Ufficiale elettrotecnico –**

Tolta dai requisiti la potenza propulsiva del motore. La proposta è già stata inserita nel testo del provvedimento finale in corso di approvazione.

Per quanto riguarda l'addestramento in officina si fa presente che l'inserimento è derivato, oltre che dalle disposizioni della Regola III/6, dalla non conformità rilevata in sede Audit dell'EMSA nel 2022.

Nella Regola III/6 non viene specificata la durata del periodo di addestramento, da indagini effettuate, risulta che in ambito nazionale officine nautiche sono presenti in molti porti nazionali, pertanto, la scrivente sta studiando un percorso formativo breve per integrare la navigazione come richiesto nella non conformità rilevata.

Non viene accolta la proposta di modifica sul libretto di addestramento in quanto, come è noto, sono stati elaborati i nuovi libretti e saranno pubblicati una volta approvata la nuova normativa.

#### **Articolo 17 – Ufficiale di macchina ed elettrotecnico –**

È intenzione della scrivente rilasciare un unico modello di certificazione che abiliti il marittimo allo svolgimento del ruolo di Ufficiale per entrambi i settori macchina ed elettrotecnico, in modo che sia più facile per il suo possessore accedere alla carriera direttiva.

Tolta dai requisiti la potenza propulsiva del motore. La proposta è già stata inserita nel testo del provvedimento finale in corso di approvazione.

Il requisito della navigazione è stato ridotto, come richiesto, a dodici mesi di libretto di addestramento, come previsto dalle Regole III/1 e III/6, dodici mesi in attività di addestramento con la compilazione del Record book e solo 6 mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina.

Per quanto riguarda l'addestramento in officina si fa presente che l'inserimento è derivato, oltre che dalle disposizioni della Regola III/1 e della Regola III/6, dalla non conformità rilevata in sede Audit dell'EMSA nel 2022.

Nelle sopracitate Regole non viene specificata la durata del periodo di addestramento; da indagini effettuate risulta che in ambito nazionale officine nautiche sono presenti in molti porti nazionali, pertanto, la scrivente sta studiando un percorso formativo breve per integrare la navigazione come richiesto nella non conformità rilevata.

#### **Articolo 18 – Primo ufficiale di macchina non viene specificata la navigazione per il conseguimento della certificazione; articolo 19 eliminato**

Come già rilevato per la coperta, si fa presente che nel punto b) dell'articolo 18 viene indicato che la navigazione, per accedere a questa certificazione, deve essere maturata su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW '78, come emendata. La Convenzione STCW per il settore di macchina prevede che la navigazione sia svolta su navi con apparato motore principale pari o superiori a 750 KW e non disciplina la navigazione per apparato motore principale fino a 750 KW.

---

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)







## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

### *Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO  
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 1 Personale della navigazione marittima ed interna

Avendo previsto per le due figure di macchina gli stessi requisiti sembra anacronistico il mantenimento di entrambe le certificazioni.

Una volta acquisita la navigazione il marittimo effettua l'esame A-III/2 della Sezione del Codice STCW ed accede alla figura direttiva di Primo ufficiale di macchina, come suggerito nelle osservazioni pervenute sulla consultazione.

### **Articolo 19 (ex art. 20) – Direttore di macchina senza limiti non viene specificata la navigazione per il conseguimento della certificazione**

Il punto 2.1.2 della Regola III/2 e III/3 prevede che per accedere alla figura di Direttore di macchina occorra essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina che abbia effettuato non meno di trentasei mesi di navigazione in qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione; il periodo è ridotto a 24 mesi di navigazione se 12 mesi sono stati effettuati in qualità di Primo ufficiale.

Il punto b) dell'articolo 19 specifica che la navigazione deve essere maturata su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, pertanto su navi con apparato motore pari o superiori a 750 KW.

### **Articolo 20 (ex art. 21) – Direttore di macchina tra 750 e 3000 KW**

Come sopra specificato la figura di Primo ufficiale di macchina su navi di stazza tra 750 e 3000 KW è stata soppressa, tenuto conto del fatto che la Convenzione chiede lo stesso periodo di navigazione e un esame solo sulle competenze della seconda colonna della Sezione A-III/2 del Codice STCW.

Pertanto, per una semplificazione della normativa, viene prevista una sola figura: il Primo ufficiale di macchina senza limiti, che potrà accedere alla figura di Direttore di macchina.

Si ribadisce che anche per la figura di Direttore di macchina, indipendentemente dalla stazza e dalla potenza di propulsione della nave, viene richiesto che la navigazione sia maturata su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW '78, come emendata, cioè su mezzi con propulsione pari o superiori a 750 KW.

### **Articolo 21 (ex art. 22) – Direttore di macchina su navi con apparato motore principale compreso tra 750 e 3000 KW che effettuano viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa –**

La nuova figura di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale compreso tra 750 e 3000 KW che effettuano viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa è stata istituita su richiesta di molte associazioni che operano a livello nazionale.

La Convenzione STCW prevede che per i viaggi costieri possano essere previsti addestramenti ridotti, come disposto punto 8 della Regola III/2.

Sul percorso direttivo si fa presente che il Decreto Direttoriale 19 luglio 2024, n. 201 prevede che il corso direttivo per il settore di macchina sia strutturato sulle competenze previste per la Sezione A-III/2 e A-III/3 del Codice STCW; pertanto, non vi è una incongruenza tra i requisiti richiesti.

---

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

### *Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO  
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 1 Personale della navigazione marittima ed interna

Non può essere accolta la richiesta di accesso al marittimo in possesso del titolo professionale di Direttore di macchina su navi con apparato motore fino a 750 KW per le stesse motivazioni riportate per l'Ufficiale di macchina.

### **Articolo 22 (ex art. 23) – Comune di guardia in macchina**

Come per la coperta dai requisiti tolto il riferimento all'età anagrafica. La proposta è stata accolta e già inserita nel testo definitivo in corso di approvazione.

### **Articolo 27 – Regime transitorio – conversione.**

L'articolo prevede un periodo transitorio per le figure professionali che oggi sono in possesso di titolo professionale che operano nel settore portuale nel servizio di rimorchio o simile, che per effetto delle nuove normative non possono più operare in tale settore in quanto i mezzi sono maggiorati nella stazza o nell'apparato motore.

Tenuto conto delle osservazioni pervenute sulla consultazione pubblica si è deciso di non prevedere alcuna conversione per i titoli professionali di coperta e macchina.

Sulle richieste di rimodulazione dei titoli professionali, oggi previsti dal Codice della navigazione, la scrivente sta elaborando un provvedimento che possa accogliere le criticità del settore marittimo locale.

Sono state inserite nell'articolo le conversioni per l'Ufficiale di coperta su navi fino a 500 GT che effettuano viaggi costieri, per i Comandanti e per i Primi ufficiali di macchina.

## **2. Bozza Decreto Direttoriale programmi di esame per il rilascio delle certificazioni di competenza (CoC) e di addestramento (CoP) – ex DD 22 novembre 2016.**

### **Articolo 3 Procedure ammissioni agli esami**

All'ammissione agli esami tolte le parole *per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione* e sostituite con le seguenti *per il tramite l'Autorità marittima di iscrizione*, su tutto il testo del provvedimento

Il punto 6 di detto articolo riguarda l'ammissione agli esami per il rinnovo della certificazione, pertanto, non sono state accolte le modifiche richieste.

### **Articolo 4 e 5 – Commissioni di esame – Requisiti dei componenti**

Tenuto conto delle difficoltà che si riscontrano sulla formazione delle Commissioni di esame sia per le certificazioni di Ufficiali che di quelle dei Comuni e Marittimi abilitati, la proposta di prevedere che possano far parte della Commissione anche coloro che hanno un certificato di competenza scaduto da meno di cinque anni viene accolta si è già provveduto a recepirlo nel testo finale del provvedimento in argomento.

---

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)





## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

### *Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO  
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 1 Personale della navigazione marittima ed interna

La qualifica del segretario non è stata indicata in quanto può essere utilizzato un qualsiasi impiegato civile che è presente in seno alla Direzione marittima o nel compartimento marittimo di giurisdizione della stessa Direzione.

#### **Articolo 7 – Accertamento competenze per il rinnovo**

Accolte le modifiche riportate e inserite nel provvedimento finale.

#### **Articolo 8 – Programma di esame II/1 – Requisiti prova pratica**

Accolte le proposte di modifica sulla prova pratica.

Non viene accolta la proposta sui simulatori in quanto non si ha la ricognizione della presenza degli stessi su tutte le Autorità marittime competenti.

Pertanto, al fine di una semplificazione amministrativa la scelta viene lasciata alla Commissione di esame.

Dato conto delle valutazioni compiute in merito alle osservazioni pervenute, si ringrazia della collaborazione fornita e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Il Direttore Generale  
Dr.ssa Patrizia Scarchilli

---

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)

